

REGOLAMENTO (CEE) N. 349/90 DELLA COMMISSIONE**del 9 febbraio 1990****relativo alla fornitura di formaggio del tipo Feta al Programma alimentare mondiale (PAM) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, con decisione del 30 agosto 1989, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del PAM, per la fornitura reso porto d'imbarco di formaggio del tipo Feta, la Commissione ha assegnato a questo organismo un aiuto del valore di 750 000 ecu;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di formaggio del tipo Feta a favore del PAM conformemente al regolamento (CEE) n. 2200/87 in particolare all'articolo 7, paragrafo 3, lettera h) e alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

PARTITA A

1. **Azione n. (1):** 764/89 — Decisione della Commissione del 30. 8. 1989.
2. **Programma:** 1988.
3. **Beneficiario:** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 i wfp).
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Libano.
6. **Prodotto da mobilitare:** formaggio del tipo « Feta ».
7. **Caratteristiche e qualità della merce:** (3) (4) (5) (6).
8. **Quantitativo globale:** quantità massima di un importo globale di 750 000 ecu.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura:** 500 g (in cartoni di 10 kg) (7).
Iscrizione sui cartoni (impressa con lettere di almeno 2 cm di altezza):
• ACTION N° 764/89 / LIBAN 0423900 / FROMAGE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / BEYROUTH •
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** Ravenna.
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 17. al 30. 4. 1990
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4):** il 26. 2. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: il 12. 3. 1990, ore 12; —
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 17. al 30. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 7 500 ecu.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 75 000 ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5):** restituzione applicabile il 12. 1. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 69/90 della Commissione (GU n. L 10 del 12. 1. 1990, pag. 8).
La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concessa sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

Note -

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (³) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7.9.1985, pag. 4.
- (⁴) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (⁵) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell' 1.8.1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25.7.1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁸) Formaggio del tipo Feta fabbricato esclusivamente con latte di vacca, avente tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa non superiore al 72 % e avente un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, pari o superiore al 45 % e inferiore al 48 %.
- (⁹) Il formaggio deve essere condizionato in lattine metalliche di contenuto netto pari a 500 g, le quali devono essere imballate in scatoloni da 10 kg.

La composizione di tali lattine deve essere tale da non nuocere alla salute umana, né causare alterazioni di colore, di sapore e di odore del contenuto. La loro chiusura deve essere perfettamente ermetica. Le lattine devono essere sufficientemente solide ed accuratamente imballate e sufficientemente resistenti da sopportare un trasporto prolungato in condizioni disagiate.
